

***Zonizzazione acustica –
Rif. L. 447/95***

***COMUNE DI BORSO DEL
GRAPPA***

***REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'
RUMOROSE***

APPROVATO con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24/05/2007

(Edizione gennaio 2007)

TITOLO I

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Il presente REGOLAMENTO disciplina:

- le attività umane, anche temporanee, in grado di turbare la quiete pubblica e privata;
- la limitazione delle emissioni di rumore prodotte dal traffico veicolare sul territorio comunale;
- la limitazione delle emissioni di rumore prodotte dall'esercizio di impianti, macchinari od attività produttive esistenti e/o di nuovo insediamento;
- la limitazione delle emissioni di rumore prodotte da attività di cantiere e di ogni altra attività svolta all'aperto;
- i requisiti acustici passivi di edifici e/o di singole unità immobiliari o di locali sensibili, per la protezione dai rumori provenienti dall'esterno, dall'interno dell'edificio e degli impianti.

Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, volume radio-TV, uso di strumenti musicali per diletto, giochi di bambini, ecc., cui provvede il primo comma dell'art. 659 del Codice Penale.

Articolo 2 - definizioni

Ai fini dell'applicazione del REGOLAMENTO si ritiene utile richiamare alcune definizioni, ripetizione od esplicative di quelle riportate all'art. 2 della L. 447/95.

Inquinamento acustico

L'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi

Ambiente abitativo

Ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive

Attività rumorose

Sono considerate "attività rumorose" tutte quelle attività in grado di alterare la condizione acustica negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, ne fanno parte:

1. le attività produttive in generale, arti e mestieri rumorosi, ovvero strumenti, macchine ed impianti a loro connessi, anche se non necessariamente funzionali allo svolgimento della attività, ma che producono rumori;
2. ogni altra attività, cui al precedente articolo, che, pur senza l'azione di macchine, di motori o dell'uso continuo di strumenti manuali, rechi molestia al vicinato
3. le infrastrutture di trasporto, sia quelle che attraversano ed interessano direttamente il territorio comunale, sia quelle presenti sul territorio dei comuni limitrofi ma che interessano il territorio comunale

Le attività rumorose sono distinte per tipologia in sorgenti fisse, sorgenti mobili, attività umane.

Sono considerate "sorgenti fisse":

1. gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili, anche in via transitoria, il cui uso produca emissioni di rumori;
2. le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, industriali, artigianali, commerciali ed agricole, nonché le attività a loro connesse;
3. le aree adibite a parcheggio, a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

Sono considerate "sorgenti mobili" tutto quanto non previsto nella definizione delle sorgenti fisse, ed in particolare:

1. il traffico veicolare, ad esclusione del traffico autostradale aereo e ferroviario, specificamente disciplinati rispettivamente DM Ambiente 16. 3. 98 e DM ambiente 31.10.97 e D.P.R. 18.11.98 n. 459;
2. le macchine ed attrezzature da cantiere, per il giardinaggio, l'agricoltura, i lavori domestici e di ausilio alle preparazioni alimentari;
3. gli impianti per la pubblicità sonora su automezzi o mezzi mobili.

Sono considerate "attività umane" ai fini dell'inquinamento acustico, tutte quelle attività che, a causa della notevole concentrazione numerica di individui o di atteggiamenti inconsueti di alcuni, turbano la quiete pubblica e privata.

Attività temporanee

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio.

Valori di rumore:

Valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

I valori limite di immissione sono distinti in:

- a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

Valore di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

Valore di qualità: valore di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla L. 447/95.

Ricettori sensibili

Per "*ricettori sensibili*" o "*edifici ad elevata sensibilità...*" si intendono gli ospedali, le case di cura, i centri per anziani, i centri sociali, sanitari e di riabilitazione, gli asili nido, le scuole materne, le scuole di ogni ordine e grado, gli edifici storici e monumentali, ed inoltre gli edifici, o parte di essi destinati a residenza, indipendentemente dalla classe di appartenenza. Per "*locali sensibili*" o ad

elevata sensibilità si intendono i locali degli edifici e delle abitazioni destinati ad attività di studio e di riposo.

Attrattori

Per "attrattori" si intendono insiemi di edifici, singoli edifici, o parte di essi, che ospitano attività intrinsecamente non rumorose ma in grado di condizionare l'ambiente esterno a causa della movimentazione di uomini e mezzi che si sviluppa intorno ad essi ne fanno segnatamente parte i supermercati e gli ipermercati, le discoteche, le sale per ricevimenti, le attività industriali, artigianali, commerciali con superficie di vendita maggiore di 500 mq e di deposito caratterizzate da elevata rotazione dei prodotti, di import-export e degli spedizionieri.

Carico fonico

Per "carico fonico" si intende la descrizione qualitativa e quantitativa delle sorgenti presenti nell'area in cui si ambienta l'intervento per il quale si produce istanza. Il carico fonico esprime l'entità dell'inquinamento acustico. Tecnicamente si basa sulla misura della grandezza "LAeq", il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata «A» considerato in un intervallo di tempo definito (T) che inizia all'istante t1 e termina all'istante t2

Questo l'algoritmo di calcolo:

$$L_{Aeq,T} = 10 \log \left[\frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} \frac{p_A^2(t)}{p_0^2} dt \right] \text{ dB(A)}$$

dove pA(t) e' il valore istantaneo della pressione sonora ponderata «A» del segnale acustico in Pascal (Pa) p0 = 20 µ Pa e' la pressione sonora di riferimento.

Fasce di transizione

Per fascia di transizione si intende una porzione di territorio di ampiezza pari a 50 m. esterna o interna al perimetro delle zone di classe I e V, laddove le stesse risultano contigue a zone ricadenti in classe III, allo scopo di tutelare le zone particolarmente protette e di tutelare le zone residenziali estese situate a distanze relativamente ridotte da insediamenti produttivi. Nelle fasce di transizione valgono limiti ridotti rispetto alla zona di pertinenza, allo scopo di garantire un livello di inquinamento acustico coerente con le zone pertinenti ai ricettori sensibili (zone residenziali, aree protette).

Fasce di rispetto

Per "fascia di rispetto" si intende una porzione di territorio di ampiezza variabile compresa tra le infrastrutture di trasporto, esistenti, ovvero di nuova realizzazione, ed il territorio circostante diversamente classificato. In tali fasce valgono per l'infrastruttura i limiti previsti dalle specifiche normative, mentre per le altre fonti di rumore valgono i limiti della sottostante zonizzazione.

Articolo 3 - Soggetti interessati

Devono ottemperare a quanto previsto dal REGOLAMENTO, attuativo dei disposti legislativi sopra descritti, coloro i quali:

1. presentano domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività di cui ai commi 2, 3, 4, dell'art. 8 della L. 447/95, per le quali è richiesta la valutazione di impatto acustico, ovvero di compatibilità ambientale;
2. sono titolari di attività produttive esistenti tenute alla verifica per l'adeguamento alla rispondenza dei requisiti in relazione al rispetto delle disposizioni di legge;

3. presentano istanza di rilascio di permesso di costruire e/o DIA per ogni tipo di immobile per il quale è richiesta sia la valutazione di impatto del rumore, sia il possesso dei requisiti acustici passivi; tale adempimento è dovuto anche nei casi di permessi già concessi per i quali non è stato ancora dato corso ai lavori;
4. sono possessori e/o gestori di impianti di produzione e/o macchine ed apparecchiature rumorose, in relazione alla certificazione acustica (se posseduta), per i quali, relativamente al loro funzionamento in opera, dovrà essere presentata relazione tecnica contenente la previsione di impatto del rumore;
5. effettuano lavori di demolizione, scavo, dumping, consolidamento ed attività di cantiere edile e stradale.
6. presentano domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività temporanee, di manifestazioni sportive e di intrattenimento all'aperto, per le quali è richiesta la valutazione di impatto del rumore, ovvero di compatibilità ambientale;

Articolo 4 - Limiti e classificazione delle zone previsti dalla normativa esistente

I valori limite di immissione, di emissione e i valori di qualità sono determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere.

Con riferimento al DPCM 14.11.97 la Zonizzazione Acustica del territorio tiene conto della corrispondenza tra classe e destinazione d'uso di zona, come di seguito riportato.

Classe I - Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, etc.

Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

Classe III - Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali ed assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Classe IV - Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Classe V - Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Classe VI - Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

I valori *limite assoluti di immissione*, i valori *limite di emissione*, e i valori *di qualità* corrispondenti alle classi sopra descritte, espressi in Leq dB(A), e con le corrispondenze dei colori nelle tavole di zonizzazione acustica, sono riportati nelle tabelle sottostanti.

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE			
	Leq diurno	Leq notturno	Colore
CLASSE I	50	40	Verde chiaro
CLASSE II	55	45	Arancione
CLASSE III	60	50	Giallo senape
CLASSE IV	65	55	Rosso
CLASSE V	70	60	Fucsia
CLASSE VI	70	70	Blu

VALORI LIMITE DI EMISSIONE			
	Leq diurno	Leq notturno	Colore
CLASSE I	45	35	Verde chiaro
CLASSE II	50	40	Arancione
CLASSE III	55	45	Giallo senape
CLASSE IV	60	50	Rosso
CLASSE V	65	55	Fucsia
CLASSE VI	65	65	Blu

VALORI DI QUALITA'			
	Leq diurno	Leq notturno	Colore
CLASSE I	47	37	Verde chiaro
CLASSE II	52	42	Arancione
CLASSE III	57	47	Giallo senape
CLASSE IV	62	52	Rosso
CLASSE V	67	57	Fucsia
CLASSE VI	70	70	Blu

Diversamente, per gli ambienti abitativi i valori di riferimento sono i *valori limite differenziali di immissione*, fatta eccezione per il rumore degli impianti tecnologici a servizio degli edifici disciplinati dal DPCM 5.12 97.

Per le aree non esclusivamente industriali ovvero per le aree di classe dalla I alla V, oltre ai limiti massimi assoluti per il rumore, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale), misurati all'interno dell'ambiente abitativo.

Tali limiti sono stati fissati dall'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 come segue:

a) Periodo diurno: 5 dB(A)

b) Periodo notturno: 3 dB(A)

Il criterio differenziale non si applica se all'interno dell'ambiente abitativo sono rispettati i seguenti limiti, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

a) Finestre aperte:

diurno: rumore ambientale < 50 dB(A);

notturno: rumore ambientale < 40 dB(A).

b) Finestre chiuse:

diurno: rumore ambientale < 35 dB(A);

notturno: rumore ambientale < 25 dB(A).

Classificazione acustica del Comune di BORSO DEL GRAPPA

Classe I

In Classe I sono state inserite le aree rurali le cui caratteristiche ambientali e paesaggistiche ne hanno determinato una condizione di particolare pregio e le aree rurali di antica formazione ubicate al di fuori del contesto urbano, le aree destinate a parchi nazionali, regionali, e di interesse locale, riserve naturali, aree destinate al riposo ed allo svago.

Individuazione delle classi II, III e IV

Per tali classi, oltre alla destinazione urbanistica sono stati valutati i seguenti parametri:

- le caratteristiche del traffico veicolare;
- la densità di popolazione residente;
- la densità di attività commerciali e servizi;
- la densità di attività artigianali ed industriali;

In classe II sono state inserite le aree urbane ad uso prevalentemente residenziale interessate dal solo traffico veicolare locale. Sono cioè stati individuati i quartieri residenziali in cui l'abitare è funzione prioritaria.

In classe IV sono state introdotte le aree interessate da attività produttive (non appartenenti a definite, estese e ben delimitate zone industriali / artigianali) e commerciali perlopiù prospicienti la viabilità primaria di scorrimento. Inoltre sono state inserite le aree che pur essendo a destinazione agricola, risultano già compromesse per la presenza di attività produttive o commerciali ovvero attività estrattive con impianti di particolare rilevanza dal punto di vista acustico.

In classe III è stata di conseguenza inserita la rimanente parte del territorio comunale (naturalmente escluse le aree prevalentemente industriali di classe V descritte nel seguito), destinata in prevalenza all'uso agricolo e caratterizzata dalla presenza di strade a traffico locale e di piccoli insediamenti abitativi (case sparse, colmelli, piccoli borghi).

Individuazione delle classi V e VI

Rientrano nella classe V le aree interessate da insediamenti produttivi con assenza o scarsità di abitazioni connesse agli insediamenti medesimi, di norma individuate nel PRG come zone urbanistiche di tipo D.

Si è ritenuto di non utilizzare la classe VI in quanto nel territorio comunale non sono presenti aree esclusivamente industriali di rilevanti estensioni.

Fasce di transizione

Sono riportate in cartografia le seguenti fasce di transizione:

- fasce di transizione tra le zone prevalentemente industriali e le adiacenti zone a carattere residenziale;
- fasce di transizione tra le zone protette (S.I.C. del Massiccio del Grappa, aree scolastiche) e le adiacenti zone ad intensa attività umana.

A tutela degli insediamenti civili esistenti o di progetto, i nuovi strumenti urbanistici attuativi non residenziali dovranno prevedere idonee zone “cuscinetto”, sistemate a verde ed opportunamente piantumate, nelle porzioni contigue ad aree con diversa destinazione d’uso, al fine di ridurre l’impatto acustico derivante dall’esercizio delle attività.

Fasce di rispetto

Sono altresì riportate le fasce di rispetto delle infrastrutture stradali (non sono presenti infrastrutture ferroviarie né aeroportuali).

In particolare nel territorio del Comune di BORSO DEL GRAPPA sono state individuate strade di tipo B, D, E ed F, per le quali sono state indicate le fasce di pertinenza acustica così definite:

- Strade esistenti - Tabella 2 del D.P.R. n° 142/04 - Sottotipo ai fini acustici Db pertinente alle strade urbane di scorrimento, ovvero una fascia di ampiezza pari a 100 m per lato (dB(A) D65 N55);
- Strade di nuova realizzazione – Tabella 1 del D.P.R. n° 142/04 – Sottotipo ai fini acustici B – strada extraurbana principale, che prevede una fascia A più interna di ampiezza di 100 m e una fascia B più esterna di ampiezza di 150 m per lato (dB(A) D70 N60 per fascia A, D65 e N55 per fascia B).

Le rimanenti strade comunali, risultando classificate come strade di tipo E ed F sono soggette come previsto dal D.P.R. n° 142/04, ad una fascia di pertinenza acustica dell’ampiezza di 30 m. per lato all’interno della quale i valori di immissione sono conformi alla zonizzazione acustica delle aree interessate da tale fascia.

Per non compromettere la leggibilità della cartografia ed atteso che in tali fasce vi è la corrispondenza dei valori di immissione dell’infrastruttura a quelli di immissione della sottostante zona acustica, tali fasce non sono indicate in cartografia.

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Sezione 1

CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Articolo 5 – Impianti ed attrezzature

1. In caso di attivazione di cantieri edili o stradali, anche di manutenzione, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive U.E. recepite dalla normativa nazionale o comunque emanate dalla U.E. da oltre un anno ancorché non recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente,

dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc.)

2. Gli avvisatori acustici dei cantieri potranno essere utilizzati nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Articolo 6 – Orari

1. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, nell'orario:

- dalle ore 8,00 alle ore 19,00, con interruzione pomeridiana stabilita in base alla durata ed entità del cantiere e alle zone interessate (rif. LRV 21/1999).

2. L'impiego di macchine da giardinaggio con motore a scoppio è consentito dalle ore 8,00 alle ore 20,00 con interruzione dalle ore 13,00 alle ore 15,00 (rif. LRV 21/1999).

3. Le emissioni provenienti da circhi, festival, strutture mobili di intrattenimento o manifestazioni analoghe non dovranno protrarsi oltre le ore 24,00 (rif. LRV 21/1999).

4. Nel caso di effettive esigenze di sicurezza e/o di viabilità, l'attivazione di macchine rumorose per l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali è consentita anche in orari notturni, previa informazione della cittadinanza con congruo anticipo.

Articolo 7 – Limiti massimi

1. I limiti assoluti da non superare relativamente alle sorgenti fisse, ad esclusione del traffico veicolare, sono quelli relativi alle zone di pertinenza, come da piano di zonizzazione del Comune di BORSO DEL GRAPPA.

Tali limiti si intendono fissati in facciata delle abitazioni confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività.

2. Le misurazioni dovranno essere eseguite secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 8 – Emergenze

1. Per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa automaticamente deroga agli orari ed agli adempimenti previsti dal presente regolamento.

Articolo 9 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

1. **PROCEDURA SEMPLIFICATA** - L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti indicati negli articoli precedenti, non necessita di autorizzazione, ma solo di una dichiarazione, con la quale il responsabile del cantiere si impegna al rispetto delle seguenti condizioni:

- Orari di cui al precedente articolo 6;

-- Limiti di cui al precedente articolo 7.

2. **PROCEDURA AUTORIZZATORIA** - Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti indicati negli art. 6 e 7 del presente regolamento, dovrà indirizzare al Comune specifica domanda di autorizzazione in deroga, possibilmente secondo il modello approntato dall'Ufficio preposto, 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Il Dirigente competente, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, rilascia l'autorizzazione in deroga, che potrà contenere comunque prescrizioni, tra cui ad esempio il divieto di uso contemporaneo di macchinari particolarmente rumorosi, o la messa in opera di adeguati schermi fonoisolanti e/o fonoassorbenti sulla recinzione del cantiere o a protezione dei singoli macchinari di maggiore impatto acustico. Copia dell'autorizzazione dovrà essere tenuta sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibita al personale incaricato di eseguire i controlli.

Per particolari motivazioni eccezionali e contingenti, il Dirigente può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente regolamento.

Sezione 2
**MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO,
FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI**

Articolo 10 – Manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. Gare di cross, rally) e quant'altro, che per la buona riuscita della manifestazione necessiti dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei.

2. Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di intrattenimento, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale licenziata e qualora non superino le 16 giornate nell'arco di un anno solare.

3. Qualsiasi manifestazione o festa che si protragga per un periodo superiore ai 16 giorni non è soggetta a deroga e deve pertanto rispettare le norme previste per le attività rumorose di cui all'articolo 8 della Legge 447/95 e del D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215.

4. Per le attività che si svolgano negli spazi verdi pubblici e per le rassegne cinematografiche all'aperto, può essere richiesta ed autorizzata la deroga al numero massimo di 16 giorni di cui al comma 3, fino ad un massimo di n. 30 giorni.

Se le attività sono organizzate dall'Amministrazione Comunale, approvate con Deliberazione di Giunta Comunale e definite con successiva Determinazione Dirigenziale, può essere richiesta ed ottenuta la deroga fino a n. 60 giorni.

Resta salva la facoltà del Settore competente di procedere agli accertamenti necessari a garantire l'assenza di disturbo per le abitazioni site nei pressi delle località sede di tali manifestazioni.

Articolo 11 – Localizzazioni

Le manifestazioni di cui all'art. 10 comma 1 dovranno essere ubicate nelle apposite aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto.

Articolo 12 – Limiti ed orari

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate nell'art. 10 è consentito nei limiti ed orari indicati al precedente articolo 6.

2. Le eventuali deroghe concesse sono basate su criteri che correlano la tipologia della manifestazione (i valori sociali, politici, storici, e tradizionali che rappresentano ed il numero di persone che presumibilmente coinvolgono) con gli orari di attività, la durata in giorni, l'ubicazione ed altre deroghe concesse per il medesimo sito nell'arco di un anno.

3. Sono fatti salvi anche per le attività temporanee i limiti, posti a tutela della salute dei frequentatori, definiti nel titolo III, relativi ai livelli massimi secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215.

4. Le manifestazioni sportive non rumorose sono sempre consentite in orario diurno. Le manifestazioni sportive che possono produrre emissioni rumorose sono consentite negli orari di volta in volta stabiliti.

5. Sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga le processioni religiose di qualsiasi professione.

Articolo 13 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cui all'art. 10 che venga esercitato nel rispetto dei limiti ed orari specificati negli articoli precedenti, si intende automaticamente autorizzato se viene presentata al Comune, almeno 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione, una dichiarazione, conforme all'apposito modello approntato dall'Ufficio preposto.

Tale comunicazione deve contenere:

- una dichiarazione che affermi il rispetto dei limiti ed orari di cui alla Tabella I;
- l'elenco degli accorgimenti tecnico-procedurali per l'ulteriore limitazione del disturbo.

2. Per tutte le attività che non rientrano nei limiti specificati, il responsabile dovrà presentare al Comune domanda di autorizzazione in deroga, 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione, possibilmente secondo il modello approntato dall'Ufficio preposto. Il Dirigente può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente regolamento, previa presentazione della relazione di impatto acustico descrittiva dell'attività, redatta da un tecnico competente in acustica, comprendente gli accorgimenti tecnici e procedurali per limitare il disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione, planimetria dettagliata ed aggiornata dell'area di intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati; tali deroghe potranno contenere comunque prescrizioni, tra cui per esempio la taratura degli impianti o l'installazione di idoneo sistema di controllo e registrazione in relazione alla potenza degli impianti e alla distanza dai soggetti ricettori.

TITOLO III

DISCOTECHES, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO

Articolo 14 – Limiti del rumore

In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero, al trattenimento ed allo spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, dovrà essere rispettato il limite massimo previsto dal DPCM 16 aprile 1999 n. 215, sia per le sale da ballo e similari e sia per i locali adibiti a pubblico spettacolo (teatri, concerti, ecc.).

Articolo 15 – Integrazione domanda permesso di costruire/D.I.A.

1. La domanda di permesso di costruire o la denuncia di inizio attività per la realizzazione o la modifica delle strutture di cui al presente titolo deve contenere una idonea documentazione di impatto acustico (Doc.I.A.), predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'Allegato "A" al presente regolamento.

2. Qualora ad una richiesta di volturazione o di nuova licenza di esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione della domanda di permesso di costruire o denuncia di inizio attività (D.I.A.), la Doc.I.A. dovrà comunque essere allegata alla richiesta di volturazione o nuova licenza.

3. Il rilascio del permesso di costruire non è subordinato al parere da richiedersi agli organi preposti al controllo, ma la realizzazione degli interventi previsti nella Doc.I.A. e nelle eventuali prescrizioni è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità/abitabilità della struttura.

4. Alla documentazione già richiesta ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, il proprietario dell'immobile allega la certificazione di collaudo degli interventi previsti dalla Doc.I.A. e di quelli eventualmente prescritti dagli organi preposti al controllo. La certificazione è sottoscritta dal tecnico redattore della Doc.I.A.

Articolo 16 – Rilascio di autorizzazioni amministrative per attività di intrattenimento che possono provocare inquinamento acustico.

1. Per i procedimenti relativi all'Autorizzazione Amministrativa per attività di intrattenimento o spettacolo, complementare all'attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblico

esercizio (apparecchi karaoke, juke-box, impianti stereo con altoparlanti o diffusori), il richiedente dovrà indicare nella domanda l'orario in cui saranno in funzione gli apparecchi acustici.

Preso atto che gli orari di apertura e chiusura e gli orari massimi per le deroghe saranno fissati con ordinanza del Sindaco, sempre che norme statali o regionali non li prevedano in maniera tassativa, l'orario d'utilizzazione di apparecchi per karaoke, juke-box, impianti stereo con altoparlanti o diffusori, nonché l'orario per spettacoli vari, non può eccedere le ore 24:00.

Inoltre, alla domanda di autorizzazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) Planimetria generale del locale, possibilmente in scala 1:100, con localizzazione delle apparecchiature utilizzate;
- b) Relazione tecnico illustrativa delle apparecchiature di amplificazione utilizzate e di qualsiasi altra sorgente di rumore, evidenziando:
 - b1) valori di livello equivalente, LEQ (dB(A)) o pressione sonora, indotti nell'ambiente esterno o all'interno di eventuali unità abitative adiacenti al locale, con e senza l'attività complementare di trattenimento; (detti valori potranno essere ricavati da rilievi fonometrici significativi o da probanti calcoli teorici a firma di un tecnico competente);
 - b2) situazione relativa ai locali adiacenti al pubblico esercizio con la segnalazione della presenza di civili abitazioni e l'indicazione degli accorgimenti tecnici adottati per il contenimento delle emissioni sonore prodotte (presenza di controsoffittature con materiale fonoassorbente, installazione di giunti antivibranti, diffusori acustici non collegati direttamente alle pareti del locale, rilevatori elettroacustici luminosi, limitatori di potenza sonora, ecc.).

2. Per ottenere la deroga all'orario suddetto, dovrà essere garantito, da parte dell'interessato, il rispetto delle seguenti condizioni in maniera tale che l'impatto ambientale dell'esercizio rispetti le regole della convivenza civile e della vivibilità per tutti nella zona:

- 2.1) che sia utilizzato proprio personale, anche in forma associata con altri esercizi limitrofi, che assicuri un adeguato servizio, all'interno dell'esercizio e nelle immediate pertinenze del locale, volto a garantire il normale andamento dell'attività, a prevenire i disagi ai cittadini dovuti ai rumori provocati dagli avventori, richiedendo, ove necessario, l'intervento delle Forze di Polizia;
- 2.2) si prevengano ed eliminino gli inconvenienti derivanti dall'intralcio dei veicoli al traffico ed alla circolazione stradale e dei pedoni, nel rispetto delle normative in vigore;
- 2.3) che sia limitato il rumore anche installando i limitatori di emissione acustica agli apparecchi musicali;
- 2.4) che siano adottate le misure per impedire che il rumore prodotto dalle stesse sorgenti possa essere immesso, nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi, oltre i limiti di legge con riferimento specifico al limite differenziale;
- 2.5) che sia valutato l'indotto che la nuova attività potrà avere sul traffico veicolare della zona e del relativo incremento di rumore ambientale prodotto e che pertanto siano adottate le misure per limitarne l'impatto ambientale.

3. Le condizioni di cui al comma precedente devono essere rispettate e garantite anche dagli esercizi che intendono svolgere un'attività limitata alle ore serali e notturne.

4. Nell'autorizzazione di deroga, comunque, il Comune ha facoltà di prescrivere le modalità di svolgimento delle attività di giochi, di intrattenimenti e spettacoli vari e musicali, salvo rifiutare o sospendere l'autorizzazione con provvedimento motivato.

La violazione delle condizioni prescritte in sede di autorizzazione comporta la revoca della stessa autorizzazione in deroga agli orari.

Articolo 17 – Circoli privati

1. Ai responsabili dei circoli privati, anche se non titolari di autorizzazione amministrativa, è fatto obbligo di assicurare che i locali nei quali si riuniscono i soci e comunque i frequentatori del circolo stesso siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di fuoriuscire, o di penetrare in ambienti confinanti.

2. Ai responsabili dei circoli privati inoltre è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e

privata, quale ad esempio chiusura delle portiere degli autoveicoli e vociare degli avventori, informando tempestivamente le Forze di Polizia, ove necessario.

3. I circoli privati ove si svolgano attività rumorose, anche con utilizzo di impianti rumorosi, devono presentare al Comune la Doc.I.A., predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'Allegato "A" al presente regolamento, contestualmente alla domanda/denuncia per poter somministrare alimenti e bevande, o comunque prima dello svolgimento di tali attività rumorose.

TITOLO IV

DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI

Articolo 18 – Contenimento e abbattimento

1. Per quanto possibile, negli assi viari-urbani ad elevato flusso di traffico, dovranno essere adottate, anche in fase di manutenzione, soluzioni tecnologiche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali idonei atti a garantire la minimizzazione dell'inquinamento acustico da essi prodotto, mentre negli assi viari secondari si privilegeranno interventi di moderazione del traffico.

2. Sono previsti i seguenti divieti per l'abbattimento della rumorosità prodotta dal traffico:

- fare funzionare il motore a regime elevato ed a veicolo fermo nei centri abitati;
- eseguire manovre rumorose, produrre rapide accelerazioni o stridio di pneumatici, senza necessità;
- eseguire operazioni di carico e scarico, senza adottare adeguati provvedimenti per ridurre la rumorosità e al di fuori degli orari consentiti se esistenti.
- trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli e/o isolarli adeguatamente;
- utilizzare ad alto volume apparecchi radio o altri strumenti per la riproduzione dei suoni, installati o trasportati a bordo di veicoli;
- attivare nel periodo notturno, se non in caso di necessità, apparecchi acustici quali clacson, trombe, sirene e similari;
- azionare sirene su veicoli autorizzati, fuori dai casi di necessità.

TITOLO V

ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

Articolo 19 – Fuochi d'artificio

1. L'accensione di fuochi d'artificio, lo sparo di mortaretti e simili apparecchi, nonché il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli, sono vietati su tutto il territorio comunale ai sensi dell'art. 7 della L.R. 10 maggio 1999, n. 21 e dell'art. 57 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773.

2. In deroga al comma precedente possono essere effettuati spettacoli pirotecnici in occasione di feste tradizionali, sagre o festeggiamenti occasionali che si tengono nel territorio comunale.

3. L'accensione e lo sparo dei fuochi non potrà protrarsi oltre le ore 24:00 del giorno programmato e autorizzato.

4. Deroghe agli orari ed ai divieti di cui ai precedenti commi possono essere autorizzate dal Comune quale autorità locale di pubblica sicurezza, su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato.

Articolo 20 – Altoparlanti

1. L'uso di altoparlanti su veicoli ad uso pubblicitario, ai sensi dell'art. 59 del Codice della Strada è consentito nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 per il periodo dal 16 settembre al 14 giugno e dalle ore 8 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20,30 dal 15 giugno al 15 settembre.

Articolo 21 – Dispositivi acustici antifurto

1. I sistemi di allarme acustico antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi.
2. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.

Articolo 22 – Attività di autolavaggio aperto al pubblico

1. L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, etc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali, anche self-service, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 22.00. e nei giorni festivi dalle 9.00 alle 21.00 e comunque nel rispetto dei limiti di legge.

Articolo 23 – Condizionatori o altri impianti refrigeranti

1. I condizionatori o altri impianti refrigeranti devono essere installati ad una distanza dalle finestre degli ambienti abitativi di terzi tale da non creare emissioni di aria calda e di rumore, con valori che superino i limiti di emissione previsti dalla classificazione acustica e i limiti differenziali previsti dall'art. 4 del DPCM 14 novembre 1997.
2. I condizionatori o altri impianti refrigeranti devono essere installati in modo da non creare vibrazioni alle strutture e generare rumore per via solida.
3. Ove necessario il Comune ha facoltà, anche dopo la installazione, di chiedere idonea documentazione sulle caratteristiche tecniche e la posizione reciproca rispetto alle altre abitazioni, firmata da tecnico competente o rilasciata dalla casa costruttrice del condizionatore/impianto refrigerante al momento dell'acquisto.
4. Ciascun impianto deve essere munito di marcatura CE e relativa Certificazione di Conformità e del libretto di uso e manutenzione da tenere a disposizione del personale del Comune e dell'A.R.P.A.V. addetti ai controlli.

TITOLO VI

DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Articolo 24 – Opere soggette alla presentazione della documentazione di impatto acustico

Sono soggetti alla presentazione della documentazione di impatto acustico i progetti relativi a immobili e infrastrutture da adibire ad impianti produttivi, attività commerciali, impianti sportivi e ricreativi, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi.

I progetti di edifici o fabbricati, diversi da residenziali, per i quali il committente non ha definito l'attività a cui è destinato l'edificio stesso non necessitano di Doc. I.A. che dovrà essere presentata nel momento in cui l'edificio verrà utilizzato per una delle attività comprese nel presente articolo o per altre attività soggette alla Doc.I.A.;

Sono altresì soggette alla presentazione della Doc.I.A., a cura dei soggetti titolari dei progetti o delle opere, le domande volte ad ottenere la trasformazione, ristrutturazione, ampliamenti di:

- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

- ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;

La Doc.I.A., predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'Allegato "A" al presente regolamento, dovrà essere presentata rispettivamente:

- * contestualmente alla domanda di permesso di costruire o alla presentazione della denuncia di inizio attività;
- * contestualmente alla domanda volta ad ottenere il provvedimento comunale che abiliti all'utilizzazione dell'immobile e/o infrastruttura;
- * contestualmente alla domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle predette attività.

E' obbligatorio produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- scuole in genere compresi gli asili nido;
- ospedali, case di cura, case di riposo o soggiorno;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani.

Articolo 25 – Contenuto della documentazione di impatto acustico

1. Il contenuto della documentazione di impatto acustico, a firma di un tecnico competente in acustica, dovrà tenere conto dei criteri e degli elaborati previsti nell'Allegato "A".

Articolo 26 – Rilascio permesso di costruire e abitabilità / agibilità

1. Il rilascio di permesso di costruire, abitabilità/agibilità per le opere previste negli articoli precedenti è subordinato alla verifica della corrispondenza della documentazione a quanto previsto dal presente Regolamento, da parte del Servizio comunale competente.

2. Ai fini dell'abitabilità/agibilità dovrà essere prodotta idonea dichiarazione del rispetto degli indici di fonoisolamento di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997, come da allegato "A".

TITOLO VII

REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Articolo 27 – Requisiti acustici passivi degli edifici

Tutti gli edifici nuovi, quelli in fase di ristrutturazione, o per i quali la ristrutturazione di partizioni orizzontali o verticali e/o degli impianti tecnologici, indipendentemente se pubblici o privati, in cui sono presenti residenze, indipendentemente dalla presenza di rumori provenienti dall'esterno dell'edificio, ovvero di sorgenti sonore interne all'edificio connesse ad attività produttive, dovranno garantire i requisiti acustici passivi cui al D.P.C.M. 5.12.97 integrato dalla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 30.04.66 n. 1769 e dei D.M. Sanità 5.07.75 e D.M. Pubblica Istruzione 18.12.75.

Tutti gli edifici, o parte di essi, per uso residenziale, scolastico, e terziario e/o commerciale con presenza di persone, ristorazione e intrattenimento persone, in ciascun ambiente dovranno garantire i valori ottimali di tempi di riverberazione determinati in funzione del volume dell'ambiente e riferiti alle frequenze 250 – 500 – 1000 – 2000 Hz secondo i diagrammi cui alle figure 4 e 5 della Circolare 1769/66 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, rinviando a detta circolare per tutti gli altri contenuti informativi e di indirizzo tecnico.

Per gli edifici privati dovrà essere prodotta, prima del rilascio del permesso di costruire o contestualmente alla denuncia di inizio attività, autocertificazione/dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti acustici passivi, sottoscritta dal Direttore dei Lavori; al termine dei lavori, prima del rilascio del certificato di abitabilità/agibilità, dovrà essere prodotta certificazione del DDL attestante il rispetto di quanto previsto nel progetto in materia di requisiti acustici passivi.

Per gli edifici pubblici dovrà essere allegata al progetto definitivo/esecutivo la documentazione relativa al rispetto dei requisiti acustici passivi redatta e sottoscritta da Tecnico competente in acustica; in fase di collaudo amministrativo dell'opera si dovrà provvedere alla verifica del rispetto di quanto indicato nella suddetta documentazione.

TITOLO VIII

CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 28 – Ordinanze

1. In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti da norme vigenti e dal presente Regolamento il Comune dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.
2. Il Comune può inoltre disporre, con ordinanza:
 - limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
 - particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose, anche temporaneamente autorizzate in deroga e comunque tutto quanto sia finalizzato alla tutela della salute pubblica.

Articolo 29 – Misurazioni e controlli

1. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente.
2. Per le attività temporanee le misure si eseguono secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. L'attività di controllo è demandata al Comune e all'A.R.P.A.V. che la esercitano nei limiti del presente regolamento e ciascuno per le proprie competenze, salvo per l'A.R.P.A.V. l'attività derivante dall'applicazione di norme particolari per legge assegnate alla competenza della medesima.

4. Il Comune per le misurazioni, indagini conoscitive, analisi, in alternativa all'A.R.P.A.V., potrà avvalersi di Tecnici Competenti in acustica iscritti all'Albo regionale.

5. Quando le misurazioni, sperimentazioni od indagini conoscitive vengono richieste da imprese industriali, artigianali e commerciali, o da associazioni od anche da privati cittadini verrà richiesto il rimborso delle spese che andranno a sostenersi.

Articolo 30 – Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, le inosservanze alle prescrizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 10 della Legge 447/95. Oltre alle sanzioni previste dal comma 2 dell'art. 10 della Legge 447/95 in caso di accertato superamento dei limiti di rumorosità, compresi quelli previsti nell'autorizzazione in deroga o nella dichiarazione di cui agli artt. 9 e 13, le inosservanze alle prescrizioni del presente Regolamento, riguardanti le attività temporanee, sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 8 della Legge Regionale 21/99.

2. Nel caso in cui le sanzioni previste dal comma precedente dovessero essere modificate dallo Stato o dalla Regione queste si intendono automaticamente modificate anche nel presente regolamento.

3. Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti e ai limiti autorizzati in deroga e sia stata già diffidata e/o gli sia stata ordinata la bonifica acustica o gli sia stata negata o revocata l'autorizzazione e continui a non rispettare le norme di legge o del presente regolamento, il Responsabile del Servizio, con propria Ordinanza, provvede a sospendere l'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure a sospendere l'intera attività. Con la stessa ordinanza il Responsabile del Servizio può inoltre ingiungere che siano posti i sigilli alla sorgente sonora causa del disturbo oppure all'intera attività se non individuabile la sorgente sonora. Il provvedimento di sospensione dell'attività determina automaticamente la sospensione di eventuali licenze, autorizzazioni o concessioni relative.

TITOLO IX NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 31 – Abrogazione di norme

1. Sono abrogate tutte le norme esistenti in qualsiasi regolamento o altra disposizione comunale per le parti in contrasto con il presente regolamento.

Articolo 32 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera di approvazione.

ALLEGATO A

DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (Doc. I. A.)

La documentazione di impatto acustico è una relazione capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici derivabili dalla realizzazione del progetto.

La relazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata ed approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivanti dalla realizzazione del progetto stesso.

La relazione di impatto acustico deve contenere:

- descrizione dell'attività e del ciclo lavorativo;
- descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia come di seguito descritta;
- descrizione delle sorgenti di rumore: analisi delle attività e caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni anche con indicazione delle possibili vie di fuga; le sorgenti sonore dovranno essere individuate in cartografia: planimetria e prospetti;
- valutazione del presumibile volume di traffico indotto dall'insediamento e della rumorosità provocata dalla movimentazione di prodotti e/o materie prime, come media oraria e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico; andranno indicati anche i percorsi di accesso, i parcheggi, e i percorsi pedonali dai parcheggi all'ingresso e le misure previste per limitare l'impatto ambientale;
- indicazioni delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo, nonché la presenza di componenti tonali e di eventi impulsivi;
- indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti ecc.). Nel caso di spazi abitativi confinanti con spazi destinati a pubblici esercizi, attività artigianali, commerciali, industriali, ricreative, deve essere prodotta anche:
 - in fase di rilascio di permesso di Costruire o presentazione Denuncia inizio Attività: specifica dichiarazione comprovante che la costruzione avverrà nel rispetto degli indici di fonoisolamento di cui al DPCM 5/12/1997;
 - in fase di rilascio di licenza d'uso/certificato di agibilità/abitabilità: dichiarazione del rispetto degli indici di isolamento acustico di cui al DPCM 5/12/1997;
 - in fase di domanda di Autorizzazione Amministrativa o nullaosta all'esercizio: quando sia prevista l'apertura o il funzionamento oltre le ore 22,00: produrre specifica documentazione riportante tutte le misure strutturali e gestionali adottate per contenere il rumore prodotto dall'attività entro i vigenti limiti di legge; descrizione dettagliata delle fonti sonore; dichiarazione del rispetto degli indici di isolamento acustico di cui al DPCM 5/12/1997; misure adottate per impedire che il rumore prodotto dalle stesse sorgenti possa essere immesso negli ambienti abitativi oltre ai limiti differenziali previsti dalla normativa;
- indicazione dei livelli di rumore esistenti PRIMA dell'attivazione del nuovo insediamento, dedotti analiticamente o dai rilievi fonometrici, specificando, i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, ecc.);
- indicazione dei livelli di rumore DOPO l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti); i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto. Per le sorgenti interne dovrà essere riportato anche l'indice del potere fonoisolante (R_w) dei materiali costituenti le pareti esterne;
- analisi comparativa tra i livelli di rumore ottenuti ai punti precedenti ed i limiti di emissione ed immissione (compresi i limiti differenziali);

- descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla legge o dal regolamento, supportati da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse;
- descrizione degli interventi di bonifica possibili, qualora in fase di collaudo, le previsioni si rivelassero errate ed i limiti imposti dalla norma non fossero rispettati;
- qualsiasi altra informazione ritenuta utile;
- identificativo e firma leggibile del tecnico competente che ha redatto la Doc.I.A..

Gli elaborati cartografici devono contenere:

- planimetria di scala adeguata (almeno 1:2000) comprendendo l'insediamento con indicate tutte le sorgenti sonore significative, le pertinenze dello stesso, le aree circostanti, edificate e non, che potrebbero essere interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
- prospetti in scala adeguata dell'insediamento, con indicate le sorgenti sonore significative, comprese le possibili vie di fuga del rumore interno quali porte, finestre, lucernari, impianti di ventilazione, ecc.;
- indicazione della classe acustica della zona: nel caso di interessamento di zone acusticamente distinte ciò dovrà essere evidenziato graficamente (retinatura o colorazione);
- indicazione, anche grafica (retinatura o colorazione), della destinazione d'uso degli edifici circostanti che potrebbero essere interessati dalle emissioni sonore dell'insediamento: residenziale, produttivo, di servizio o altro (da specificare);
- indicazione ed individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelli non pertinenti all'insediamento e la rete stradale, nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa.